

Trieste, 16 ottobre 2023

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL/
"TITOLARE/I EFFETTIVO/I".
LA SCADENZA DELL'11 DICEMBRE 2023

1. SOGGETTI INTERESSATI ALLA COMUNICAZIONE

La **normativa antiriciclaggio** di cui al **D.Lgs. n. 231/2007** e relativi provvedimenti attuativi ha previsto (art. 21) l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla **"Titolarità Effettiva"** al **Registro delle Imprese**.

Il **Decreto MEF/MISE n. 55/2022** ha disciplinato le modalità per la comunicazione al **nuovo Registro dei Titolari Effettivi, istituito presso le Camere di Commercio Territoriali**, dei dati relativi alla Titolarità Effettiva dei seguenti enti:

- **imprese dotate di personalità giuridica** (Spa, Srl, Sapa, società cooperative);
- **persone giuridiche private** (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);

per i quali è istituita un'apposita **Sezione Autonoma**.

Sono oggetto di comunicazione anche le informazioni relative alla Titolarità Effettiva dei **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli **istituti giuridici affini** stabiliti o residenti in Italia, ai fini dell'apposita iscrizione in una apposita **Sezione Speciale**.

Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla Titolarità Effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione, da parte dei seguenti soggetti:

- **amministratori** (almeno uno) delle imprese dotate di personalità giuridica;
- **fondatore**, ove in vita, oppure dai **sogetti** (almeno uno) **cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione** delle persone giuridiche private.

Nel caso di **trust e istituti giuridici affini**, la comunicazione deve essere effettuata dal **fiduciario**.

3. MODALITA' DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione, in entrambi i casi, dovrà essere inviata **esclusivamente in via telematica** (anche tramite intermediari autorizzati) con istanza firmata digitalmente dai soggetti sopra indicati.

A tal fine:

- può essere utilizzato l'applicativo “**DIRE**” di **ComUnica** (disponibile sul sito Internet del Registro Imprese <https://dire.registroimprese.it/>), oppure un'altra soluzione di mercato;
- Unioncamere ha predisposto un apposito **Manuale Operativo** per l'invio telematico della comunicazione in esame disponibile sul proprio sito Internet, nel quale, fra l'altro, sono indicati i **criteri per individuare i titolari effettivi** nelle varie ipotesi (<https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/titolare-effettivo-disponibile-il-manuale-operativo-linvio-telematico-delle-comunicazioni-al-registro-imprese>).

È previsto che, in concomitanza con l'apertura dei termini per la comunicazione telematica in esame, le società interessate all'adempimento ricevano nella propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) un messaggio contenente le informazioni operative necessarie per l'invio della pratica.

I professionisti incaricati possono trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto dal soggetto obbligato (in tal caso devono aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione).

Non è quindi prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista o incaricare terzi: solo i soggetti indicati come obbligati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione. Pertanto tali soggetti dovranno verificare la scadenza della propria firma digitale e, ove non la possiedono, attivarsi prima possibile per dotarsene.

I professionisti possono essere eventualmente incaricati di trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto dal soggetto obbligato (in tal caso devono aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione).

Nel modello è prevista l'indicazione di un indirizzo PEC, sicché, in particolare, le associazioni/fondazioni non in possesso di tale indirizzo dovranno attivarsi prima possibile per dotarsene.

Nella comunicazione in esame è altresì prevista l'indicazione delle eventuali **ragioni eccezionali** ai fini dell'**esclusione dell'accesso alle informazioni sulla Titolarità Effettiva**, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. f) o comma 4, lett. d-bis), D.Lgs. n. 231/2007 (ossia nel caso in cui l'accesso ai dati / informazioni esporrebbe il Titolare Effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il Titolare Effettivo sia una persona incapace / minore d'età), nonché di un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato.

4. TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine sopra indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre la data dell'

11 DICEMBRE 2023

al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

Le variazioni dei dati e/o informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicate **entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione**.

Inoltre è prevista la **conferma annuale** dei dati / informazioni della titolarità effettiva. In particolare, la conferma va comunicata entro 12 mesi:

- dalla prima comunicazione dei dati / informazioni della titolarità effettiva;

- dall'ultima comunicazione di variazione / conferma.

Per le imprese dotate di personalità giuridica, la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro Imprese.

5. PROFILI SANZIONATORI

L'omissione della comunicazione, ai sensi dell'**art. 2630 c.c.**, comporta l'applicazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della **sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro**, fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Inoltre, tenuto conto che la comunicazione in parola è resa mediante **autodichiarazione ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000**, trovano applicazione le **disposizioni penali** e quelle dettate dalle leggi speciali in materia, che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge.

Altre specifiche sanzioni sono previste dal **D.Lgs. n. 231/2007**, che punisce con la **reclusione da 6 mesi a tre anni** e con la **multa da 10.000 a 30.000 euro**, non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al Titolare Effettivo ma anche chi li utilizza.

In questa prospettiva, si potrebbe configurare una ipotesi di concorso nel reato nell'ipotesi di invio di false notizie al registro da parte del soggetto obbligato che abbia contribuito a falsificare.

Occorre inoltre considerare che, ai sensi dell'**art. 6, comma 5, del DM 55/2022**, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (istituti bancari, professionisti, ecc.) sono tenuti a **segnalare** tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione, le eventuali difformità tra le informazioni sulla Titolarità Effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle Imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica. Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

6. INDICAZIONI OPERATIVE E ASSISTENZA DELLO STUDIO

In vista del nuovo adempimento rappresentato dalla comunicazione al Registro delle Imprese e del poco tempo rimasto a disposizione, si rinnova l'invito a tutti i soggetti obbligati (amministratori, ecc.) di istituire quanto prima un fascicolo "Titolare Effettivo" nel quale conservare la documentazione relativa all'individuazione del Titolare Effettivo, corredato da una richiesta scritta al Titolare Effettivo stesso, per la conferma dei suoi dati personali.

In proposito si rammenta che l'**inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio** nel fornire le informazioni per l'individuazione del Titolare Effettivo o l'indicazione di **informazioni palesemente fraudolente** rendono **inesercitabile il diritto di voto** e comportano l'**impugnabilità delle deliberazioni** eventualmente assunte con il suo voto determinante.

È possibile reperire le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo al seguente link: <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>

Da quanto precede, si evince che l'obbligo in parola in molti casi può richiedere complesse valutazioni che vanno oltre il mero adempimento formale (già di per sé articolato) e presenta profili oltremodo delicati in considerazione dei rilevanti profili sanzionatori sopra illustrati.

In ogni caso, ferma restando la necessità della sottoscrizione dei soggetti obbligati con firma digitale, lo Studio sarà a disposizione con il proprio *team* di esperti per ricevere apposito incarico:

- di **trasmettere telematicamente** il Modello già compilato e sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato;
- e/o, ove occorra, per di fornire preventivamente tutta la **consulenza** per l'analisi delle singole situazioni e per la **compilazione del Modello da sottoscrivere**.

Cordiali saluti

Boscolo & Partners